

Roma 31.03.2020

Prot. 84.2020 art. 50

### **Quesito**

Dal 01.01.2020 la riduzione orario di lavoro è ridotta di una giornata rispetto al 2019 e precedenti. Cosa vuol dire? E nel caso i cui l'orario di lavoro sia stato determinato in modalità multiperiodale tenendo conto delle ROL, come ci si deve comportare?

### **Risposta**

Il nuovo CCNL Uneba 2017-2019 regola la Riduzione di Orario all'interno dell'art. 50 **[orario di lavoro]**. Per consentire completezza di risposta riportiamo l'estratto dell'articolo citato nella parte che riferisce alla riduzione dell'orario di lavoro:

#### ***Riduzione di orario***

*Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a otto giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 51,25 ore, comprensive della festività del 4 novembre, del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell'art. 6 del CCNL Uneba 20.9.1991, da quanto previsto al comma 4 dell'art. 49 (Riduzione di orario) del CCNL Uneba 18.4.2000 ed infine dai commi 12 e ss. dell'art.50 (Riduzioni di orario) del CCNL Uneba 27.5.2004. La nona giornata di cui al CCNL Uneba 2010-2012 è regolata secondo quanto stabilito dagli articoli 67 della banca etica solidale e 81 della Commissione Paritetica Nazionale.*

*Le predette otto giornate e quelle di cui all'art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.*

*Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella <Banca-Ore> di cui all'art. 66 del presente CCNL.*

*Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all'art.80.*

Dalla lettura si evince che nulla è variato rispetto alla possibilità di assorbimento, fino a concorrenza, di detta riduzione di orario nel caso di Enti e/o lavoratori (questi ultimi NON a tempo parziale) che attuino orari di lavoro inferiori alle 38 ore settimanali.

A decorrere dal 01.01.2020 le giornate, che costituivano la riduzione orario di lavoro a tutto il 31.12.2019, sono passate **da 9 a 8 (convenzionalmente assimilate a 51,25 ore lavorative)** mantenendo invariato l'assorbimento delle festività e, nel caso non vengano utilizzate nell'organizzazione oraria del lavoro come sopra indicato, potranno anche confluire nell'istituto della banca ore fruibile in accordo con l'ente ed in periodi anche frazionati.

La nona giornata (ovvero la giornata ridotta rispetto al 31.12.2019) **non è persa ma va a costituire la Banca Etica Solidale di cui al successivo art. 67** (nuovo rispetto al CCNL scaduto) **già dal 01.01.2020**. Pertanto nel caso in cui l'Ente abbia già considerato ed attuato un orario di lavoro su base multiperiodale che "sconti" le 9 giornate (convenzionalmente pari a 57,66 ore) e decida di mantenerlo, conguaglierà le

maggiori ore lavorate nell'istituto della banca ore o definirà direttamente con il/la lavoratore/trice la modalità di godimento sempre salvaguardando prioritariamente le esigenze di servizio dettate dalla presente situazione emergenziale (COVID-19).

Diversamente nella concessione di permessi e comunque nella loro utilizzazione da parte dei/delle lavoratori/trici, dal 01.01.2020, si dovrà tenere conto del nuovo valore (8 giornate su base annua convenzionalmente pari a 51,25 ore). Invariato anche il riferimento all'art. 80 (TEP) applicabile ai neoassunti.

Distinti saluti.

Uneba – Servizio SAIL